



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 112 DEL 03/06/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA IN VIALE VENEZIA, VIA DELLE NEREIDI E RELATIVI ACCESSI AL MARE, A SEGUITO DI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso

- che viale Venezia è strada a carreggiata singola e a doppio senso di circolazione, classificata come Locale Urbana (F) ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ricompresa nella delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del citato D.lgs. 285/92, con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che via Delle Nereidi è strada a carreggiata singola e a senso unico di circolazione, classificata come Locale Urbana (F) ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ricompresa nella delimitazione del centro abitato, ai sensi dell'art. 4 del citato D.lgs. 285/92, con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019;
- che la Giunta Comunale ha recentemente approvato le linee di indirizzo per la revisione complessiva della viabilità e dei servizi di Viale Venezia e delle aree limitrofe, a seguito del recente intervento di riqualificazione stradale che ha comportato il rifacimento del manto d'usura e l'estensione del marciapiede in continuità su tutta la lunghezza della via;

Considerati gli esiti degli incontri e dei sopralluoghi operativi intercorsi tra l'Amministrazione Comunale, il settore Lavori Pubblici, la società Veritas S.p.A. e le associazioni di categoria dei commercianti e degli albergatori, volti a contemperare le esigenze della circolazione, della sicurezza pedonale, del carico/scarico merci e del conferimento dei rifiuti urbani;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale del comune di Jesolo n. 16 del 29/01/2025 punto.9;

Preso atto

- che la ridotta sezione stradale residua e l'elevata densità di passi carrabili e intersezioni laterali (accessi al mare) non consentono il mantenimento del doppio senso di marcia sull'intera tratta, né l'istituzione della sosta veicolare libera, senza pregiudicare la fluidità del traffico e i coni di visibilità a tutela della sicurezza stradale;
- che la società Veritas S.p.A. ha evidenziato l'impossibilità tecnica di impiegare mezzi mono-operatore per lo sversamento dei cassonetti a causa dei limitati spazi di manovra in uscita su Via Bafile, rendendo necessaria l'istituzione di postazioni per bidoni di tipo tradizionale e di aree dedicate al conferimento notturno;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'emissione del presente provvedimento per dare esecuzione alle soluzioni viabilistiche concordate e garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 37, 38 e 39 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni, nonché le norme del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione);

O R D I N A

per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dall'installazione della prescritta segnaletica stradale, l'istituzione delle seguenti modifiche alla viabilità permanente:

1. Disciplina della Circolazione su Viale Venezia

- a. È istituito il **senso unico di circolazione** su Viale Venezia, con direttrice di marcia **da Est verso Ovest**, a partire dall'angolo sud-est dell'edificio di cui ai civici 10, 12 e 14 fino all'intersezione con l'8° accesso al mare di Via Bafile.
- b. In deroga al comma precedente, restano disciplinati a **doppio senso di marcia** i seguenti tratti stradali:
 - i. Il tronco stradale di Viale Venezia compreso tra Via Bafile e l'angolo sud-est dell'edificio di cui ai civici 10, 12 e 14;
 - ii. Il 7° accesso al mare di Via Bafile;
 - iii. L'8° accesso al mare di Via Bafile.

2. Disciplina della Circolazione in Via delle Nereidi

È revocato il senso unico di marcia esistente in Via delle Nereidi e contestualmente **ripristinato il doppio senso di circolazione** su Via delle Nereidi (tratto frontale all'8° accesso al mare di Via Bafile, compreso tra Via Aquileia e Via Bafile), al fine di agevolare il deflusso veicolare e l'accesso dei frontisti.

3. Aree a Uso Promiscuo (Carico/Scarico e Conferimento Rifiuti Privati)

- Sul fronte del civico 36 di viale Venezia (estremità ovest), per una lunghezza di circa m.10,00, e
- Sul fronte sud dell'edificio di cui ai civici 10, 12 e 14 di viale Venezia (estremità est), per una lunghezza di circa m.5,00

la sosta è così regolamentata:

- a. **Dalle ore 19:00 alle ore 07:00** del giorno successivo la sosta è vietata a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti. Nella fascia oraria indicata è consentito esclusivamente il **deposito** e lo stazionamento notturno dei bidoni/contenitori dei rifiuti di proprietà privata.
- b. **Dalle ore 07:00 alle ore 19:00** di ogni giorno è istituito il divieto di sosta con rimozione a spese degli inadempienti, ad eccezione dei veicoli commerciali per le operazioni di **carico e scarico** merci.

4. Aree di Stoccaggio Rifiuti e Stalli di Servizio (7° Accesso al Mare)

In corrispondenza del 7° accesso al mare di Via Bafile, la sosta è così disciplinata:

- a. Ad ovest dell'intersezione con il 7° accesso al mare di via Bafile, è autorizzato il posizionamento una batteria di bidoni stradali tradizionali per una lunghezza di circa mt. 11,00 ad est della luce della cabina di derivazione MT-BT di e-distribuzione.
- b. Ad est dell'intersezione con il 7° accesso al mare di via Bafile, sono istituiti in progressione verso est:
 - i. n. 1 stallo riservato alle operazioni di carico e scarico merci, attivo H24 senza limitazioni orarie.
 - ii. n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli a servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria munite di regolare contrassegno (art. 188 CdS);
 - iii. è autorizzato il posizionamento una batteria di bidoni stradali tradizionali di circa mt. 11,00.

5. Sicurezza Pedonale

È istituita la realizzazione di **attraversamenti pedonali** in corrispondenza di ogni intersezione tra Viale Venezia e gli accessi al mare ad essa afferenti, al fine di garantire la continuità dei percorsi pedonali e la moderazione della velocità dei veicoli.

6. Divieti di Sosta e Fermata Specifici (7° Accesso al Mare)

È istituito il **divieto di sosta e di fermata permanente (0-24) con rimozione a spese degli inadempienti** sul margine **EST del 7° accesso al mare** di Via Bafile, nel tratto compreso tra Via Bafile e Viale Venezia.

7. Segnaletica d'Obbligo, Direzioni Consentite alle Intersezioni e

A seguito dell'istituzione del senso unico di cui al punto 1, sono stabilite le seguenti direzioni obbligatorie all'immissione su Viale Venezia:

- a. Dal 1°, 2°, 3° e 4° accesso al mare di Viale Venezia: Obbligo di svolta a sinistra.
- b. Dal 7° accesso al mare di Via Bafile (con direttrice verso Nord): Direzioni consentite Dritto e Sinistra.
- c. Dal 7° accesso al mare di Via Bafile (con direttrice verso Sud): Direzioni consentite Dritto e Destra.
- d. Dal 8° accesso al mare di Via Bafile (con direttrice verso Nord): Direzione obbligatoria Dritto.
- e. Dal 8° accesso al mare di Via Bafile (con direttrice verso Sud): Direzione obbligatoria Dritto.
- f. Segnalazione di strada senza uscita sull'8° accesso al mare di via Bafile rivolto al traffico in immissione da via Bafile.

8. Divieto di Sosta Permanente su Viale Venezia

- a. È istituito il divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione a spese degli inadempienti sull'intero margine SUD di Viale Venezia. La prescrizione dovrà essere ripetuta dopo ogni intersezione.
- b. È istituito il divieto di sosta permanente (0-24) con rimozione a spese degli inadempienti sul margine NORD di Viale Venezia su tutte le porzioni stradali residue, con esclusione unicamente degli spazi espressamente tracciati

e riservati ai servizi (stalli disabili, carico/scarico merci e aree di conferimento rifiuti di cui agli artt. 3 e 4 della presente ordinanza). La prescrizione dovrà essere ripetuta dopo ogni intersezione.

Ai sensi dell'articolo 3., comma 4., legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo l'installazione e/o l'adeguamento della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.